

Sent. n. 72/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza tenuta in data 11/12/2023 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
non intervenuti il difensore del ricorrente ed il
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75579 del registro di
Segreteria, promosso da 1) XX (c.f.
omissis); 2) YY (c.f.
omissis); 3) ZZ (c.f.
omissis); 4) QQ, in proprio
e n.q. (c.f. omissis); tutti elett.te domi-

ciliati in Roma via Attilio Regolo 12/d, presso lo studio degli Avvocati Angelo Lanzilao (C.F. LNZNGL38M09E061O) e Massimiliano Fazi (C.F. FZAMSM64L01H501O), che li rappresentano e difendono, indicando per le comunicazioni di Segreteria i recapiti PEC: massimilianofazi@ordineavvocatiroma.org; angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org; e mail: massimiliano.fazi@gmail.com avv.angelolanzilao@libero.it; fax: 063242872 - 063214882

CONTRO

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030857 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell' "indennità di funzione" o "operativa" di cui all'art. 18 del DPCM n. 8 del 1980, corrispo-

sta in servizio e non valutata in quiescenza
dall'Amministrazione. Con conseguente condanna
dall'Amministrazione al pagamento delle differenze
dovute e non corrisposte, oltre interessi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è
costituita in giudizio con il patrocinio
dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale con
memoria ha dedotto:

- in via preliminare, quanto alla posizione dei
ricorrenti XX, ZZ e omissis — vedovo

QQ, il difetto di interesse, in
quanto le argomentazioni illustrate nel ricorso
sono fondate su un quadro normativo diverso
da quello che ha regolato la determinazione
del trattamento di quiescenza degli interessati;

- nel merito, l'inammissibilità e/o infondatezza
del ricorso,

concludendo in conformità, con richiesta di vittoria di spese.

3. Con ordinanza n. 20/2021 di questa Sezione Giudizionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione

per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.

3.1 Con sentenza n. 258/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità posta, evidenziando che non era stata svolta “alcuna considerazione sul tema, a ciò pregiudiziale, del possibile computo di tali indennità nella base pensionabile e ciò sebbene in presenza di un assetto interpretativo chiaramente consolidatosi in senso opposto, peraltro in forza di una decisione resa dall'autorità cui è attribuita la funzione nomofilattica nel settore pensionistico”.

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.In ossequio al principio della “ragione più liquida” - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata il merito del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Giova evidenziare che i ricorrenti chiedono una rideterminazione del loro trattamento di quiescenza, previa inclusione nella base pensionistica delle indennità di cui all'art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, sul presupposto dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo da parte dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

Tuttavia in senso contrario si sono espresse le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che, investite della decisione su questione di massima, hanno escluso la dedotta abrogazione con la sentenza n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018.

In particolare, le Sezioni riunite hanno anzitutto sottolineato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma del sistema pensionistico, né ritenersi dalla stessa tacitamente abrogate per incompatibilità.

Hanno quindi ritenuto che la natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli OO.I.S. giustifichi una certa discrezionalità nelle

previsioni di organizzazione dei relativi servizi, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico, e funga altresì da parametro interpretativo delle disposizioni adottate al riguardo, così da giustificare la previsione delle indennità in questione, volte a coprire, anche con riferimento alla varietà degli apporti personali nelle missioni compiute, i disagi e i pericoli connessi all'attività svolta, e aventi una funzione di rimborso forfetario ed onnicomprensivo di qualsivoglia altro onere sostenuto.

Infine, le Sezioni riunite hanno osservato che la riforma dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nel disporre l'abrogazione della previgente legge n. 801 del 1977 e di «tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili», ha espressamente fatte salve «le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi» (art. 44, comma 1), così consentendo l'ultrattività della previsione di cui all'art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui con-

tenuto è stato poi trasfuso nell'art. 103 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, n. 1 (Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato), e nell'art. 105 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 (Obblighi di comunicazione in caso di esame o interrogatorio). Ne consegue la reiezione del ricorso.

2. Si compensano le spese di lite in quanto il ricorso era proposto quando non risultava ancora formato un orientamento consolidato sulla questione di diritto oggetto del contenzioso. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11/12/2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA